



Demanio Marittimo

Ordinanza dirigenziale N°116

IL DIRIGENTE

- Ritenuto necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'esercizio dell'attività balneare sul litorale del Comune di Sanremo;
- Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista la legge 59/1997;
- Vista la legge 689/1981 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- Visto il DPR 470/1982, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n.76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- Vista la legge 284/1991, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- Vista la legge 104/1992 ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate";
- Vista la legge 494/1993 ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- Visto il D.Lgs. n.22/1997 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- Visto il D.Lgs 507/1999 ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 205/1999";
- Visto il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n.18 – parte II del 2 maggio 2002;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n.512 del 21.05.2004 e successive modifiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.424 del 27.03.2015;
- Visto il D.Lgs. 112/1998;
- Visto il D.Lgs. 114/1998;
- Vista la L.R. 13/1999 così come modificata ed integrata;
- Vista la L.R. 23/2000;
- Vista la legge 16.3.2001, n. 88;
- Visto il D.P.C.M. 12.10.2000;
- Vista la L.R. n.1/2007;
- Vista la L.R. 7.02.2008 n.2;
- Vista la L.R. 4/7/2008, n.22;

- Visto il Piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.91 del 17.12.2013 e sue successive modifiche;
- Visti i Regolamenti Regionali n.3/2007 e n.5/2011;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.156 del 15.02.2013 e successive modifiche di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.1057 del 5.08.2013 e n. 423 del 27.03.2015”;
- Visto l’art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 5.03.2021 ad oggetto “Individuazione spiagge libere per accoglimento animali domestici: regione Tre ponti Banchette e Bussana Ponente (nella porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta);

DISCIPLINA

LE ATTIVITA’ BALNEARI

come segue:

ART.1 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

- a) stabilimento balneare:** la struttura localizzata sulla riva del mare che svolge attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l’offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione; lo stabilimento balneare può altresì essere dotato di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, per l’esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni;
- b) spiaggia libera attrezzata:** la struttura localizzata sulla riva del mare che, al fine di garantire l’uso sociale degli arenili, offre il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, fornisce servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi; la spiaggia libera attrezzata può altresì essere dotata di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni;
- c) spiaggia libera:** le aree localizzate sulla riva del mare idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all’uso pubblico;
- d) spiaggia asservita a strutture ricettive:** spiaggia riservata, ai sensi della relativa concessione demaniale, all’utilizzo esclusivo degli alloggiati

nelle strutture ricettive e loro ospiti nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati;

- e) **fascia di transito**: il tratto di arenile che si estende dalla battigia, parallelamente alla stessa, per una profondità di mt. 3 (tre) destinata esclusivamente al libero transito; la misurazione è da effettuarsi in condizioni di alta marea; tale fascia può essere ridotta a mt.1.50, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Comunale competente, qualora la profondità della spiaggia sia mediamente inferiore a mt.10,00.

ART.2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. Ai sensi del D.P.R. 08.06.1982 , n.470, **la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre**. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e le spiagge asservite a strutture ricettive devono necessariamente essere aperte e funzionanti nel periodo compreso tra il **01 giugno** ed il **15 settembre**.
2. Al di fuori della stagione balneare, le strutture balneari, possono esercitare attività attinenti al benessere della persona, allo svago e ad altre forme d'impiego del tempo libero.

ART. 3 - ESPOSIZIONE ORDINANZA E TARIFFARIO

In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza ed il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti.

ART. 4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1 - DIVIETI

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è **vietato**:

- a) lasciare in sosta, senza regolare concessione, unità nautiche con sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) occupare la fascia di transito in permanenza (sostare e depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo), salvo che con attrezzature o mezzi necessari al personale di vigilanza balneare e di soccorso e con quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali destinati a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
- c) campeggiare e/o accamparsi;
- d) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento e di sistemazione dell'arenile che dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Servizio Comunale;
in caso di mareggiate che si dovessero verificare durante la stagione balneare, i concessionari/gestori potranno, previa comunicazione all'Autorità Marittima ed al Servizio Comunale competente, far intervenire le ditte già autorizzate per le operazioni di manutenzione ordinaria dell'arenile eseguite a inizio stagione;
- e) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio acqueo antistante l'arenile, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico;
- f) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza le relative autorizzazioni di legge;
- g) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili e sulle scogliere limitrofe cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato;
- h) tenere ad alto volume apparecchi di emissione sonora o strumenti musicali, in modo tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- j) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;

- k) introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, ad esclusione degli impianti connessi al servizio di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzato;
- l) effettuare pubblicità sulle spiagge e nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, sia mediante volantaggio, che mediante altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni e ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) utilizzare shampoo e sapone, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; i concessionari/gestori devono rendere noto all'utenza tale divieto mediante apposito avviso;
- o) lasciare incustoditi sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- p) effettuare tuffi dalle scogliere; i concessionari/gestori devono rendere noto all'utenza tale divieto mediante apposito cartello da posizionarsi in prossimità della scogliera stessa.

Dai divieti di cui alla precedente lettera g) sono escluse le spiagge insistenti in regione Tre Ponti Banchette ed in regione Bussana Ponente (nella porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta).

2 - FACOLTA'

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, ai concessionari / gestori delle strutture balneari **è consentito**:

- a) al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui al precedente punto e), individuare zone da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e facilmente amovibili, che, comunque, dovranno essere completamente rimosse al termine della stagione balneare; le aree di cui sopra, specificamente indicate in apposita planimetria, dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Servizio Comunale;
- b) destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili (quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi, ecc.), conformi alla normativa igienico-sanitaria, dandone preventiva comunicazione all'Autorità Comunale; medesima comunicazione è richiesta, altresì,

qualora si intendesse riservare per il bagno degli animali un tratto di specchio acqueo, che dovrà essere opportunamente delimitato;

- c) previa comunicazione al Servizio comunale competente, posizionare sulla rispettiva spiaggia una pedana della superficie massima di mq. 20, che dovrà essere rimossa al momento della chiusura stagionale dell'esercizio; eventuali altre pedane potranno essere autorizzate dal Comune, tenuto conto delle dimensioni della spiaggia;
- d) previa comunicazione all'Autorità Marittima ed al Servizio comunale competente, posizionare nello specchio acqueo antistante l'arenile piattaforme di sosta per bagnanti delle dimensioni massime di mt.3x3 oppure di diametro massimo di mt. 5 e nel limite di una ogni mt. 80 di specchio acqueo; tali piattaforme dovranno essere rimosse al momento della chiusura stagionale dell'esercizio;
- e) previa specifica autorizzazione comunale, realizzare, nello specchio acqueo antistante la concessione, corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, surf e moto d'acqua, con le caratteristiche indicate dalla competente Autorità Marittima;
- f) previa comunicazione al Comune, organizzare e svolgere nelle aree demaniali manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), destinate ai clienti delle strutture balneari e che non comportino l'installazione di strutture ed impianti, comunque e sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE AREE E DELLE STRUTTURE BALNEARI

OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI/GESTORI

1. Periodo e orari di apertura:

- a) i concessionari/gestori possono scegliere uno dei seguenti periodi di apertura:
 - dal 01.05 al 30.09 (stagione balneare);
 - dal 01.04, ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua, al 31.10;
 - tutto l'anno;
- b) i concessionari/gestori che intendono operare esclusivamente nella stagione balneare, devono assicurare l'esercizio delle strutture balneari nel periodo 01 giugno / 15 settembre.

I concessionari/gestori possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento di un

periodo massimo coincidente con la stagione balneare (1/5-30/9) garantendo almeno il seguente orario:

- dal 01.05 al 31.05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

- dall'01.06 al 15.09 dalle ore 9.,00 alle 19,00;

- dal 16.09 al 30.09 dalle ore 10.00 alle 16.00.

- c) i concessionari/gestori che intendono operare nel periodo compreso tra il 01.04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) ed il 31.10, fermo restando quanto previsto per la stagione balneare (1.05 / 30.09), possono esercitare l'attività elioterapica dal giorno di apertura al 30.04 e dal 01.10 al 31.10, mantenendo le strutture aperte per almeno tre giorni la settimana con orario minimo dalle 10.00 alle 16.00 e con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;
- d) i concessionari/gestori che intendono operare per tutto l'anno, fermo restando quanto previsto per la stagione balneare (1.05 / 30.09), possono esercitare l'attività elioterapica al di fuori della stagione balneare, mantenendo le strutture aperte per almeno tre giorni la settimana con orario minimo dalle 10.00 alle 16.00 e con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;
le strutture balneari potranno rimanere chiuse, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione, per un massimo di 60 giorni/anno; i periodi di chiusura dovranno essere comunicati al competente Servizio comunale con un preavviso minimo di giorni 5;
- e) i concessionari/gestori, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande direttamente connessa e strumentale alla balneazione, sono tenuti a svolgere la suddetta attività di somministrazione solo in concomitanza con l'esercizio di tutti i servizi balneari e rispettando la normativa sull'inquinamento acustico;
- f) i concessionari/gestori, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non connessa con la balneazione e che effettuano il servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al di fuori del funzionamento dei servizi balneari, sono tenuti ad apporre in luogo ben visibile un cartello con la seguente dicitura: "STABILIMENTO CHIUSO - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON ASSICURATO"; durante tale periodo i concessionari/gestori non potranno installare né utilizzare le proprie strutture balneari e le attrezzature poste sull'arenile consentendone la fruibilità pubblica;
- g) le operazioni di montaggio dei manufatti di facile rimozione con autorizzazione a carattere stagionale e l'allestimento delle strutture amovibili e delle attrezzature possono iniziare il 1° marzo e devono

terminare entro il 30 maggio di ogni anno; le operazioni di smontaggio e smantellamento delle stesse possono iniziare in data successiva al 15 settembre e devono terminare entro il 15 novembre di ogni anno; durante tali periodi le aree interessate dalle operazioni in argomento dovranno essere opportunamente delimitate al fine di impedirne l'accesso;

- h) almeno 10 giorni prima dell'apertura degli stabilimenti balneari/delle spiagge libere attrezzate/delle spiagge asservite a strutture ricettive, i concessionari / gestori hanno l'obbligo di comunicare al competente Servizio comunale, all'Ufficio Circondariale Marittimo ed all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo, le modalità e gli orari di apertura/chiusura prescelti per le attività svolte nella struttura balneare;

2. condizione meteo/marine avverse

- a) in caso di dichiarata Allerta Meteo ARANCIONE o ROSSA da Regione Liguria /ARPAL il concessionario/gestore è soggetto alle specifiche prescrizioni di protezione civile ponendo in essere tutte le precauzioni e le limitazioni ritenute necessarie (es. interdizione degli accessi in prossimità dei torrenti, messa in sicurezza delle attrezzature);
- b) in caso di Allerta Meteo GIALLA da Regione Liguria /ARPAL dovrà essere posta particolare attenzione all'evoluzione dell'evento seguendo gli avvisi diffusi alla cittadinanza tramite i mezzi di comunicazione e/o i siti internet e/o contattando direttamente la Protezione Civile o il Comando di Polizia Municipale;
- c) nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) dovranno essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile; previa comunicazione in forma scritta al Comune, la struttura balneare dovrà essere chiusa al pubblico, comprese le attività secondarie annesse alla struttura balneare quali bar o ristorante;

i giorni di chiusura per le motivazioni indicate nel presente punto 2, non verranno computati nel periodo massimo di chiusura di cui alla precedente lettera d)

3. Percorsi per miglioramento dell'accessibilità al mare per soggetti con disabilità.

I concessionari/gestori, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare ai soggetti disabili, devono predisporre e posizionare idonei percorsi, al fine di consentire la mobilità di tali soggetti all'interno dell'area in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale specificamente indicati su apposita

planimetria; tali percorsi dovranno comunque essere rimossi al momento della chiusura stagionale dell'esercizio.

4. Attrezzature – segnali - cartelli

- a) I concessionari/gestori devono indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- b) In ogni stabilimento balneare, spiaggia libera attrezzata e spiaggia asservita a strutture ricettive, deve essere affisso un idoneo cartello plurilingue indicante il significato delle bandiere:
BANDIERA GIALLA = obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
BANDIERA ROSSA = balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.
- c) Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., i concessionari/gestori devono assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza; in particolare, gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore; inoltre, la parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi del D.P.R. 27 aprile 1955 n.574.
- d) I concessionari/gestori devono individuare a terra un'area opportunamente delimitata, da destinare eventualmente alla sosta di unità da diporto a motore, a vela, surf e moto d'acqua.
- e) nell'ambito delle spiagge libere attrezzate, in corrispondenza di ogni accesso deve essere apposto idoneo cartello, ben visibile, con la seguente dicitura:

COMUNE DI SANREMO
Spiaggia libera attrezzata “ _____ ”
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI
(ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

- f) le strutture balneari che intendono operare al di fuori della stagione balneare, devono apporre, in corrispondenza di ogni accesso ed in luogo ben visibile, apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura, come da fac-simile disponibile presso il Servizio Demanio Marittimo;

5. Pulizia ed igiene

- a) I concessionari/gestori, durante la stagione balneare, devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia dell'arenile di pertinenza e della relativa zona di libero transito, nonché alla pulizia dello specchio acqueo antistante;
- b) i concessionari/gestori nel periodo di inattività delle strutture balneari devono provvedere alla pulizia della spiaggia, in particolare in prossimità e durante i periodi di maggiore affluenza turistica, salvo che in caso di eccezionali eventi metereologici;
- c) per il riordino degli arenili con impiego di mezzi meccanici, i concessionari/gestori, previo ottenimento di Nulla Osta da parte del competente Servizio Comunale, sono tenuti ad operare, durante la stagione balneare, a stabilimento chiuso, ossia in orario antecedente o successivo a quello prescelto rispettivamente per l'apertura e la chiusura, evitando, comunque di arrecare disturbo alla quiete pubblica e salvaguardando sempre la pubblica incolumità;
- d) i concessionari/gestori degli esercizi interessati da varchi di accesso al mare, sono obbligati a garantire la pulizia e la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno;
- e) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di idoneo sistema di smaltimento;
- f) i servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

6. Insegne e confini

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra strutture balneari contigue, se attuata, deve essere realizzata con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, che non limiti la visuale;
- c) nello specchio acqueo antistante le strutture balneari ubicate fra Portosole ed il Porto pubblico di Sanremo, la zona riservata ai bagnanti deve essere circoscritta con panne galleggianti, poste a cura dei concessionari/gestori delle strutture stesse;
- d) i concessionari/gestori sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia durante la stagione

balneare, nonché per le spiagge libere attrezzate nei periodi di non attività, con orario dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza abroga la precedente n.158 del 17.04.2018 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
3. I concessionari/gestori e gli utenti in genere sono tenuti alla rigorosa osservanza della presente disciplina e di quella contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo.
4. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
5. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

Sanremo, lì 31.03.2021

IL DIRIGENTE

Dott. Fausto GALIMBERTI
(documento originale agli atti d'ufficio)